



Bruxelles, 11 febbraio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0294(COD)**

**5874/1/19
REV 1**

**ENER 43
COEST 21
CODEC 239**

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | delegazioni |
| n. doc. Comm.: | 14204/17 |
| Oggetto: | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo |

Si allega per le delegazioni il mandato negoziale relativo al fascicolo in oggetto, approvato dal Coreper l'8 febbraio 2019.

Il testo aggiunto in sede di Coreper figura in **grassetto sottolineato** e le soppressioni sono indicate con [...]. Tutte le aggiunte e soppressioni precedenti sono segnalate, rispettivamente, in **grassetto** e con [].

2017/0294 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno del gas naturale, la cui realizzazione in tutta l'Unione è progressivamente in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e **condizioni di concorrenza eque**, prezzi competitivi, segnali di investimenti efficienti e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sostenibilità.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55/CE³ e 2009/73/CE⁴ hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.
- (3) La presente direttiva è intesa ad affrontare **gli [] ostacoli** al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione **alle [] linee di trasporto del gas** da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili **alle [] linee di trasporto del gas** che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche **alle [] linee di trasporto del gas** che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione **e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento**. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime giuridico applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti [].

³ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

⁴ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(4) Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili alle [] **linee di trasporto del gas** da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE alle [] **linee di trasporto del gas** che sono completate alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per [] **le linee di trasporto del gas** da e verso i paesi terzi.

(4 bis) Un gasdotto che collega un impianto di produzione di petrolio o gas di un paese terzo a un impianto di [] trattamento o [] a un terminale costiero di approdo all'interno di [] uno Stato membro dovrebbe essere considerato un gasdotto a monte.

Un gasdotto che collega un impianto di produzione di petrolio o gas di uno Stato membro a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all'interno di un paese terzo non dovrebbe essere considerato un gasdotto a monte ai fini della presente direttiva, data l'improbabilità che siffatti gasdotti abbiano un impatto significativo sul mercato interno dell'energia.

[]

(4 ter) I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero avere la facoltà di concludere [] accordi tecnici con i gestori dei sistemi di trasporto o altre entità di paesi terzi su questioni relative all'esercizio e all'interconnessione dei sistemi di trasporto, purché il contenuto di siffatti accordi sia compatibile con [] il diritto dell'Unione.

(4 quater) (ex considerando 5 ter modificato) È opportuno che rimangano in vigore gli accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di trasporto conclusi tra gestori dei sistemi di trasporto o altre entità, purché siano conformi al diritto dell'Unione e alle rispettive decisioni dell'autorità nazionale di regolazione.

(4 quinquies) Quando siffatti accordi tecnici sono in vigore, la presente direttiva non richiede la conclusione di un accordo internazionale tra uno Stato membro e un paese terzo o di un accordo tra l'Unione e il paese terzo relativamente all'esercizio della linea di trasporto interessata.

(5) L'applicabilità della direttiva 2009/73/CE **alle linee di trasporto del gas** da e verso i paesi terzi è circoscritta al territorio **degli Stati membri**. Per quanto riguarda **le linee di trasporto del gas offshore**, la direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali dello Stato membro **in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri**.

(5 bis) **Gli accordi esistenti relativi all'esercizio delle linee di trasporto conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore, in conformità delle norme della presente direttiva.**

(5 ter) **Riguardo agli accordi o alle parti di accordi conclusi con paesi terzi che possono incidere su norme comuni dell'Unione , è opportuno stabilire una procedura coerente e trasparente per autorizzare uno Stato membro, su sua richiesta, a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere con un paese terzo un accordo relativo all'esercizio di una linea di trasporto tra lo Stato membro e un paese terzo.**

Tale procedura dovrebbe lasciare impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri e applicarsi agli accordi nuovi ed esistenti.

(5 quater) **Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra questi ultimi e le istituzioni dell'Unione.**

(5 quinquies) Ricordando che il codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati⁵, il codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas⁶, la decisione della Commissione sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale⁷, nonché i capi III, V, VI, l'articolo 28 e il capo IX del codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas⁸ si applicano ai punti di ingresso da paesi terzi e ai punti di uscita verso paesi terzi, fatta salva la decisione della competente autorità nazionale di regolazione, mentre il codice di rete relativo al bilanciamento del gas⁹ si applica esclusivamente alle zone di bilanciamento all'interno delle frontiere dell'Unione.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/73/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁵ Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati.

⁶ Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013.

⁷ Decisione 2012/490/UE della Commissione sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

⁸ Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas.

⁹ Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto.

Articolo 1

La direttiva 2009/73/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:

"17) "interconnettore": una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri **allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o una linea di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo []** fino al **territorio [...] degli Stati membri o alle acque territoriali dello Stato membro []**";

2) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"8. Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1:

a) se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;

b) per quanto concerne [] **la parte del [] sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione []** e il primo punto di [] connessione con la rete [] **di tale Stato membro**, se al [\[OP: data di adozione della presente proposta\]](#) il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.";

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Se esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1:

a) se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;

b) per quanto concerne [] **la parte del [] sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo** tra il confine **dello Stato membro in questione** [] e il primo punto di [] **connessione con la rete [] di tale Stato membro**, se al [OP: *data di adozione della presente proposta*] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.";

3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto:

a) se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata;

b) per quanto concerne [] **la parte del [] sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo** tra il confine **dello Stato membro in questione** [] e il primo punto di [] **connessione con la rete [] di tale Stato membro**, se al [OP: *data di adozione della presente proposta*] il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata.

Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione.";

4) all'articolo 34, paragrafo 4, è aggiunta la terza frase seguente:

[]

"Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri consulta il [] paese [] terzo [] in questione in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate nel territorio degli Stati membri. []";

5) l'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

"Se l'infrastruttura di cui trattasi è collegata alla rete dell'Unione sotto la giurisdizione di uno Stato membro e **ha origine o fine in uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolazione, **o se del caso altre autorità competenti**, consulta(no) le autorità pertinenti di **detti** [] paesi terzi prima di adottare una decisione.**

Se le autorità dei paesi terzi consultate [] non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o un [] termine stabilito, l'autorità nazionale di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria."

b) al paragrafo 4, secondo comma, sono aggiunte le frasi seguenti:

"Se l'infrastruttura di cui trattasi [] è **una linea di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo prima che sia adottata una decisione**, le autorità nazionali di regolazione [], **o se del caso altre autorità competenti dello Stato membro[...] in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri**, possono [] consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate **nel territorio [...] degli Stati membri e, se del caso, nelle acque territoriali dello Stato membro []**. Se le autorità dei paesi terzi consultate [] **non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o un [] termine stabilito, l'autorità nazionale di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.**";

6) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolazione o con le autorità degli Stati membri interessati e con l'Agenzia.

[] **Relativamente all'infrastruttura da e verso un paese terzo, l'autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare** con le pertinenti autorità del paese terzo, **dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati**, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate **nel territorio [...] degli Stati membri []**";

7) all'articolo 42 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Le autorità di regolazione, **o se del caso altre autorità competenti, possono []** consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'**infrastruttura del gas []** da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate **nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro []**.";

8) è aggiunto un nuovo *articolo 48 bis*:

"Articolo 48 bis (nuovo)

Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di trasporto

La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui tali accordi sono compatibili con il diritto dell'Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati.";

9) a partire dall'articolo 49, paragrafo 9, è creato un nuovo *articolo 49 bis* intitolato: *Deroghe in relazione alle linee di trasporto da e verso paesi terzi* []:

"Articolo 49 bis (nuovo)

Deroghe in relazione alle linee di trasporto da e verso paesi terzi

[] Per quanto riguarda [] le **linee di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo** [] completate prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], lo Stato membro[...] **in cui è situato il primo punto di connessione della linea di trasporto interessata con la rete di uno Stato membro** può decidere, [], di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni della [] **linea di trasporto del gas situati sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, [], per motivi oggettivi [...]** **quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento**, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative **significative** sulla concorrenza **nell'Unione** [], sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione [].

La deroga è limitata nel tempo **fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati** e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.

Tale deroga [] non si applica alle linee di trasporto del gas tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire e che attua efficacemente la presente direttiva nel suo ordinamento giuridico in virtù di un accordo concluso con l'Unione europea.

Se **la linea di trasporto del gas []** di cui trattasi è situata nel **territorio** di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui [] **territorio** è situato il primo punto di [] **connessione con la rete degli Stati membri** decide in merito alla concessione di una deroga alla [] **linea di trasporto del gas [] dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati.**

Gli Stati membri pubblicano l'eventuale decisione sulla deroga in conformità del presente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.";

10) è aggiunto un nuovo *articolo 49 bis bis*:

"Articolo 49 bis bis(nuovo)
Procedura di abilitazione

0. Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e le rispettive competenze dell'Unione e dei suoi Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di una linea di trasporto conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un altro accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o all'applicazione della procedura di cui ai paragrafi seguenti.

01. Fatte salve le rispettive competenze dell'Unione e dei suoi Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di una linea di trasporto con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.

La notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno 5 mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.

1. In seguito alla notifica a norma del paragrafo 01, la Commissione autorizza lo Stato membro, [], ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che può incidere su norme comuni dell'Unione [] a meno che [] non reputi che l'avvio di tali negoziati:

- a) presenterebbe incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri;
- b) pregiudicherebbe il funzionamento del mercato interno del gas, la concorrenza o la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro o nell'Unione;

- c) comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi intergovernativi da parte dell'Unione [] con un paese terzo;
- d) sarebbe discriminatorio.

1bis. Fatto salvo quanto precede, la Commissione autorizza lo Stato membro ad avviare tali negoziati nel caso in cui l'accordo previsto riguardi una linea di trasporto che contribuisce alla diversificazione dell'approvvigionamento di gas mediante nuove fonti di gas.

2. La Commissione adotta tali decisioni di autorizzazione o decisioni di rifiuto di autorizzazione di uno Stato membro a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo entro 90 giorni dal ricevimento della [...] notifica di cui al paragrafo 01. (spostato al paragrafo 2 bis bis) [] [...]

2 bis. Qualora la Commissione non conceda un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.

2 bis bis. (ex seconda parte del paragrafo 2) Qualora siano necessarie ulteriori informazioni per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali ulteriori informazioni. [La decisione è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento n. []182/2011].

3. La Commissione può proporre orientamenti e [] chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo previsto al fine di garantire la compatibilità con la legislazione dell'Unione.

4. La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi, dell'andamento e dei risultati dei negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere [] l'accordo e può chiedere di partecipare ai negoziati [] tra lo Stato membro e il paese terzo.

5. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1."

[]

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: un anno dopo l'entrata in vigore], **fatte salve eventuali deroghe a norma dell'articolo 49, paragrafo 9.** Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri senza sbocco sul mare che non hanno un confine geografico con paesi terzi né linee di trasporto con tali paesi non sono tenuti a mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Inoltre Cipro e Malta, in conseguenza della loro situazione geografica, non sono tenute a mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva fintanto che non disporranno di infrastrutture che le colleghino ai paesi terzi, inclusi i gasdotti a monte.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
